



FOGLIO INFORMATIVO

CREDITI DI FIRMA

Informazioni sulla banca

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede in Milano, Piazzetta E. Cuccia n. 1 - (Tel. 0288291 - Fax 028829550) - Partita IVA10536040966. Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 00714490158. Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 10631. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi. Capitale sottoscritto e versato € 444.680.575. Ufficio per le relazioni con la clientela: Piazzetta E. Cuccia n. 1, Milano. Email: mediobancapb@mediobanca.com. PEC: mediobanca@pec.mediobanca.it. Sito web: www.mediobanca.com.

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome.....Cognome.....

Qualifica:

☐ dipendente ☐ consulente finanziario ☐ agente in attività finanziaria

Codice banker.....

Iscritto all'Albo o Elenco.....

Numero di iscrizione in Albi o Elenchi

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Con il credito di firma, la Banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo esponendosi al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del Cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le cd. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla Banca a favore di un terzo



nell'interesse di un proprio cliente.

Principali rischi (generici e specifici)

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata, dalla restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
---------------------	---

Condizioni Economiche

Commissione per il rilascio della fideiussione	1,50%
Commissione annua sull'importo della fideiussione	€ 1,50
Spese postali per invio documentazione (es. comunicazioni periodiche, comunicazioni varie relative al rapporto)	nessuna
Tariffa annua per il servizio di domiciliazione corrispondenza presso le Sedi	€ 50,00 per esemplare contrattuale firmato
Altre spese [qualora presenti]	nessuna

Recesso e reclami

Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dallo stesso o dai singoli rapporti disciplinati dalle Sezioni che seguono in qualsiasi momento, con comunicazione scritta senza necessità di preavviso e senza spese di chiusura.

Condizioni specifiche della fideiussione

Estinzione del rapporto

La fideiussione si estingue alla data di scadenza pattuita ovvero anticipatamente nel caso di liberazione della Banca da parte del beneficiario della fideiussione stessa.



Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 60 giorni

Clausole contrattuali del Contratto che riguardano i tempi massimi per la chiusura del rapporto

Sez. I - Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente

Art. 17 Durata e scioglimento del contratto (recesso, clausola risolutiva espressa) (omissis)

La liquidazione ed il pagamento del saldo del conto corrente verranno effettuati dalla Banca, in caso di saldo positivo, entro un termine massimo di 60 giorni; ove il recesso dal contratto comporti la liquidazione di titoli illiquidi o di ridotta, ovvero non agevole, liquidabilità, il termine massimo si intende di 120 giorni. Uguale termine di 60 giorni si applicherà al pagamento del predetto saldo, ove negativo per il Cliente.

(omissis)

Reclami

Sez. I - Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente

Art. 2 Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela

1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione con riferimento alla prestazione dei servizi bancari e le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico della finanza), con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento.
2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, agli organi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie appositamente stabiliti, indicati al successivo art. 18, seguendo le modalità indicate negli appositi regolamenti.
3. I reclami devono essere inviati alla Banca, Ufficio Reclami (Piazzetta E. Cuccia, 1 - 20121 Milano - email: reclami@mediobanca.com); Posta Elettronica Certificata: mediobanca@pec.mediobanca.it; per iscritto,

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente.

L'ufficio reclami provvede ad evadere le richieste pervenute entro:

- 15 giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di servizi di pagamento, come definiti all'art. 1 della Sezione VIII. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 giornate lavorative;
- 60 giorni di calendario dalla data di ricezione di un reclamo riguardante i servizi bancari, diversi dai servizi di pagamento di cui al precedente alinea;
- 60 giorni di calendario dalla data di ricezione di un reclamo avente ad oggetto i servizi di investimento.

Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della Banca sono indicati anche i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla sua sistemazione. Se al contrario il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustra in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario oppure l'Arbitro per le Controversie Finanziarie o le altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie applicabili.

Clausole contrattuali del Contratto che riguardano i mezzi di RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Sez. I - Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente

Art. 18 Foro competente e risoluzione stragiudiziale di controversie

1. Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il foro di Milano.
Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.
2. L'invio di reclami alla Banca è disciplinato dal precedente articolo 2 della presente Sezione I.
3. In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 2 della presente Sezione I, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:
 - A. **per i servizi bancari** (ivi compreso il deposito per la custodia e l'amministrazione degli strumenti finanziari), all'Arbitro Bancario Finanziario - ABF - di cui all'art. 128-bis del T.U.B. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia e richiamate sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico o direttamente alla Banca che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF;
 - B. **per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento**, qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF - di cui all'art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla Banca che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa



all'accesso all'ACF. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti.

4. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza degli Organismi di cui al precedente comma 3, il Cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
5. In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi 3 e 4 costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
6. Il Cliente ha in ogni caso il diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.